



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7210 del 2014, proposto da:
Nadia Andreuzzi, Angelucci Alessandra, Antonelli Andrea, Antonucci Angela,
Balzarotti Valentina, Bellamacina Barbara, Borgognoni Silvia, Borrello Demetrio,
Brogi Enzo, Buscema Marco, Caldovino Emanuela, Camilli Federica, Cardarelli
Fabio, Cataldo Marcello, Ceci Giovanna, Centola Mario, Chiusi Simona Luisa,
Coculo Francesca, Cortese Sergio, Coviello Velia Graziella, Cristofori Paola, Cuccu
Gian Michele, De Petrillo Elvira, De Renziis Carla, Del Borrello Vincenzo, Del
Sole Maria Settimia, Del Sole Maria Pia, Della Porta Elvira, Dell'Ovo Giovanna,
Di Nella Pierina, Gaeta Franca, Gallozzi Giuseppe, Ianni Francesca, Lanaro Silvia,
Lattanzi Francesca, Longobardi Agata, Loreti Maria Elena, Maggio Diana, Marati
Nicoletta, Marchettini Maurizio, Marra Silvia, Massetti Cristiana, Matteucci Maria
Grazia, Mattone Raffaella, Mazzoli Laura, Monastra Stefano, Monteleone Nicola,
Morlino Andrea, Nicoletti Amelia, Paladini Maria Cristina, Palmieri Fabio, Pastore
Sandra, Pavone Antonella, Piu Iole, Pizzicannella Anna Maria, Pizzuti Patrizia, Poli
Francesco, Politi Fulvia, Ponza Fabrizio, Salituro Simone, Salvino Mimmo, Sanna

Salvatore, Scaffardi Sabina, Solari Salvatore, Steconi Valeria, Tomasone Giuseppina, Trevisani Susanna Giuseppina, Troiano Teresa, Ventura Gaetano, Volpi Antonio, Zaccarin Stefania, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Caterina Bafundi, controinteressata n.c.g.;

per l'annullamento

Della nota A00DGPER prot. n. 3119 del 1° aprile 2014 avente ad oggetto “Attuali classi di concorso u cui confluiscono le discipline dei cinque anni dei corsi degli istituti di secondo grado interessati al riordino”, nonché delle relative allegate tabelle nella parte in cui viene dettata la disciplina delle cc.dd. confluenze – corrispondenze tra classi di concorso e materie insegnate nell’ambito del Liceo Scientifico e Liceo Classico, in relazione agli insegnamenti per la classe A049 (Matematica e Fisica) e A047 (Matematica);

della circolare ministeriale n. 34 del 1° aprile 2014 nella parte in cui anche per l’a.s. 2014/2015 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 si rende necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità far riferimento alle attuali classi di concorso opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del quinquennio degli istituti di secondo grado, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato al Ministero dell'istruzione in data 26 maggio 2014 e depositato il successivo 30 maggio, i ricorrenti docenti a tempo determinato ed indeterminato in possesso della abilitazione per la classe A049 che consente l'insegnamento di matematica e fisica nella scuola secondaria di secondo grado, impugnano la Circolare ministeriale n. 34 del 2014 e la nota applicativa del 1° aprile 2014 con la quale in particolare, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 sono state diramate le cd. Tabelle di confluenza di insegnamenti, dichiarati perciò atipici, in più classi di concorso, come è avvenuto per la classe A049 e A047.

Rappresentano che, in virtù di tale confluenza, la declaratoria di atipicità delle ridette due classi stravolge l'ordinamento di cui al D.M. n. 39 del 1998, ancora non abrogato né modificato con il citato Regolamento ex L. n. 133 del 2008 ed in particolare erroneamente estende ai docenti della classe di concorso A047 – matematica e fisica la possibilità di insegnare anche nel triennio del Liceo Scientifico e del Liceo classico in assenza della relativa abilitazione, della quale

invece sono in possesso i docenti, come essi sono, per la classe di concorso A049, laddove i primi possono insegnare esclusivamente nelle classi del biennio dei Licei.

2. Avverso le note e circolari richiamate in epigrafe, premessa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le stesse non hanno natura normativa (C. Stato, sezione V, 15 ottobre 2010, n. 7521), ma solo di istruzione diretta agli organi periferici, propongono le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza ed illogicità di motivazione; 2) violazione dell'art. 97 comma 1 Cost., del d.lgs. n. 226/2005, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza ed illogicità di motivazione; 3) violazione dell'art. 97 comma 3 Cost.. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza ed illogicità di motivazione; 4) violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del d.P.R. n. 89/2010, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza ed illogicità di motivazione; 4) violazione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 1305/2014 e n. 7070/2013, rimaste inappellate; 5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, commi 1 e 3 dell'art. 52 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza ed illogicità di motivazione.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

4. Alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2014 l'istanza cautelare è stata accolta.

5. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014 alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la conformità ai precedenti nella stessa ordinanza cautelare citati: TAR Lazio, sezione III bis, 11

giugno 2014, n. 6212, 3 febbraio 2014, n. 1305, 16 luglio 2013, n. 7070, 23 luglio 2012, n. 6802.

Le censure vanno accolte sulla base delle stesse considerazioni sinteticamente esposte nella sede cautelare.

Ancora una volta e secondo le medesime modalità e con le medesime giustificazioni il Ministero accorpa classi di materia, riferendosi a docenti che hanno conseguito abilitazioni all'insegnamento secondo il previgente ordinamento disciplinato dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39.

Risulta chiaramente dalla colonna 4 della Tabella A allegata al citato decreto ministeriale che i docenti titolari di abilitazione alla classe di concorso A047 possono insegnare Matematica nel biennio dei licei, mentre nella Tabella C per il Liceo classico, e nella Tabella F per il Liceo Scientifico risulta che gli abilitati alla ridetta classe di concorso possono insegnare indifferentemente rispetto agli abilitati nella classe A049 in tutti e cinque gli anni, mentre ciò è previsto soltanto per questi ultimi sempre nella colonna 4 della Tabella A al D.M. n. 39 del 1998.

La giustificazione offerta dal Ministero nella nota n. 3119 del 2014 e dalla Circolare n. 34 del 2014 è che "In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate per le classi dell'intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998, ...opportunamente integrate e rivedute."

Ed è proprio questa integrazione e revisione che è stata criticata più volte dal TAR con le sentenze sopra riportate, in quanto, ancorchè giustificata dalla introduzione del nuovo ordinamento dei licei di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, in primo luogo essa doveva precedere la riorganizzazione delle scuole secondarie di secondo grado, stante le lettera del più volte citato art. 64, comma 4 lett. a) del d.l. n. 112 del 2008, come inserito peraltro dalla legge di conversione n. 133 del 2008.

Ed in secondo luogo non poteva essere adottata con semplice Circolare e neppure nell'intervenuto regime di delegificazione, poiché il citato art. 64, comma 4/d.l. n. 112 stabiliva proprio la forma che il provvedimento normativo di razionalizzazione delle classi di concorso dovesse avere e cioè il regolamento: "Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore..., ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui al citato d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;"

Nel caso in esame si è giunti direttamente ad una "maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti" senza tener conto che ciò doveva essere preceduto dalla "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso" che a sua volta doveva essere attuata "mediante uno o più regolamenti da adottare... ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400", con la conseguenza che le censure proposte vanno tutte condivise, laddove osservano che i docenti della classe di concorso A047 non hanno partecipato alle stesse prove di selezione svolte dai ricorrenti per la classe di abilitazione A049.

Va condivisa pertanto la argomentazione dei ricorrenti che, rifacendosi alle sentenze della sezione in data 3 febbraio 2014, n. 1305 ed in data 16 luglio 2013, n. 7070 ha posto in rilievo che la professione di docente è tra quelle regolamentate disciplinate dal d.lgs. 206/2007 e basate sulla preventiva acquisizione di una abilitazione che per i docenti dotati di quella nella classe A047 annovera

competenze diverse da quella di cui sono in possesso i docenti dotati di quella nella classe di concorso A049.

Deve essere altresì condivisa la censura con la quale i ricorrenti insistono che l'Amministrazione nuovamente è andata ad incidere sulle classi di concorso con un atto che non può avere valore normativo generale, come ribadito nelle decisioni ora citate: "Su tali posizioni, incompressibili, continua ad incidere la mancata definizione del Regolamento sulle classi di materia previsto dall'art. 64, comma 4, lett. a) del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008: invero, la statuizione con semplici note circolari su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento, integra violazione del principio di legalità." (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1305/2014 cit.).

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e vanno pertanto annullate la nota a prot. 3119 del 1° aprile 2014 nella parte in cui alla Tabella dell'Allegato C ha stabilito nella prima colonna la confluenza dell'insegnamento della classe di concorso 49/A con quella della classe di concorso 47/A per il Liceo classico e la Tabella dell'Allegato F nella parte in cui ha stabilito analogamente per la classe di concorso 49/A per il Liceo scientifico. Va anche annullata la Circolare n. 34 del 1° aprile 2014 di trasmissione dello schema di decreto interministeriale per le dotazioni organiche nella parte in cui al paragrafo "Istruzione secondaria di II grado, a) ~~classi di concorso~~" stabilisce che In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate per le classi dell'intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998, ...opportunamente integrate e rivedute."

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota MIUR a prot. 3119 del 1° aprile 2014 e la Circolare MIUR n. 34 del 1° aprile 2014 nelle parti in motivazione indicate.

Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento di Euro 4.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)